



Provincia di Padova

Settore Ambiente – Servizio Ecologia

0122636/2011 - 24/08/2011

- Provincia di Padova



**LINEE GUIDA
PER L'AGGIORNAMENTO/ADEGUAMENTO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Art. 281 del D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii.**

luglio 2011

NORMATIVA

Ai sensi dell'art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del DPR 203/88, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 272 comma 3, devono presentare una **domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269** entro i termini di seguito indicati.

La mancata presentazione della domanda nei termini **comporta la decadenza** della precedente autorizzazione.

Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'art. 269.

In caso di stabilimenti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal comma 1 e quindi non devono presentare domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni gli stabilimenti:

- ▲ che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (**Autorizzazione Integrata Ambientale**) anche se alla domanda per l'AIA è stata allegata una autorizzazione precitata
- ▲ che hanno aderito ad una qualsiasi delle **autorizzazioni a carattere generale**;
- ▲ che sono sottoposti ad una **modifica sostanziale**, ai sensi del comma 8 dell'art. 269, prima del termine previsto dal comma 1 dell'art. 281 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in quanto l'autorità competente procede, in ogni caso, al rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del Dlgs 152/2006;
- ▲ la cui autorizzazione è stata predisposta/rinnovata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..



Provincia di Padova

Settore Ambiente – Servizio Ecologia

INDICAZIONI

La Provincia di Padova e la Regione Veneto hanno rilasciato autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le seguenti tipologie di domande presentate ai sensi del DPR 203/88:

- Art. 12: autorizzazioni alla continuazione delle emissioni per impianti esistenti al 1° luglio 1988
- Art. 6: autorizzazione per installazione di nuovi impianti
- Artt. 15/a e 15/b: autorizzazioni per modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti
- Art. 12 e 15a) e/o 15b)
- Art. 6 e 15a) e/o 15b)

Alla luce di quanto sopra, si riportano nella seguente tabella le **modalità in base alle quali inquadrare le autorizzazioni** alle emissioni rilasciate dalla Provincia di Padova o dalla Regione ai sensi del DPR 203/88 al fine della presentazione delle domande di aggiornamento:

Tipologia di autorizzazione alle emissioni ai sensi del DPR 203/88	Data di rilascio autorizzazione <u>vigente</u>	Periodo in cui presentare domanda di aggiornamento
<ul style="list-style-type: none">• Art. 12 mai autorizzati• Art. 15 a), senza avere mai avuto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12	Qualsiasi	entro il 31/12/2011
<ul style="list-style-type: none">• Art. 12 autorizzati• Art. 12 + art. 15 a) e/o art. 15 b)• Art. 6• Art. 15 b)• Art. 6 + art. 15 a) e/o art. 15 b)	dal 01/07/1988 al 31/12/1999	dal 01/01/2012 al 31/12/2013
	dal 01/01/2000 al 28/04/2006	dal 01/01/2014 al 31/12/2015



Provincia di Padova

Settore Ambiente – Servizio Ecologia

NOTE

1. Le ditte devono presentare domanda in **procedura ordinaria** oppure, qualora ne rispettino tutte le condizioni, aderire alle **autorizzazioni a carattere generale**.
2. Sia le domande in procedura ordinaria che le richieste di adesioni alle autorizzazioni a carattere generale devono essere presentate esclusivamente con la **modulistica** prevista dalla Provincia di Padova, reperibile presso il sito internet: <http://ecologia.provincia.padova.it> all'interno del link Guida ai servizi e modulistica, opzione Emissioni in atmosfera.

NOTA BENE: per la presentazione della domanda in **procedura ordinaria**

- a) La nuova domanda di autorizzazione deve essere inoltrata utilizzando il modello di domanda per **impianto esistente** (con relativa relazione tecnica) e barrando la voce **"autorizzati che necessitano di aggiornamento"**;
 - b) **non** deve essere utilizzato il modello di aggiornamento nel caso in cui la ditta abbia necessità di richiedere delle **modifiche**, in questo caso deve essere utilizzato il modello di **modifica impianto** (con relativa relazione tecnica) e deve essere aggiunta a mano la dicitura "ditta in aggiornamento".
3. Dopo aver ottenuto una qualsiasi delle autorizzazioni citate in tabella, le Ditte possono aver apportato **modifiche non sostanziali** agli impianti/attività:
 - se effettuate prima del 29/04/2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006) tali modifiche possono essere state comunicate o meno;
 - se effettuate dal 29/04/2006 (data dalla quale sussiste l'obbligatorietà della comunicazione preventiva delle modifiche non sostanziali), tali modifiche devono essere state comunicate e approvate dalla Provincia o comunicate ed effettuate dopo 60 giorni, senza aver ricevuto nemmeno successivamente un diniego da parte della Provincia.

All'interno delle domande di aggiornamento o di modifica dovranno essere riportate anche le suddette **modifiche non sostanziali**.

4. La Provincia di Padova ha rilasciato, inoltre, fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, autorizzazioni alle emissioni in atmosfera a **ridotto inquinamento** ai sensi degli artt. 6, 12, 15/a e 15/b del DPR 203/88 e dell'art. 4 del DPR 25/07/91; per tali autorizzazioni, non più previste dalla normativa vigente, valgono le stesse scadenze fissate nella tabella sovrariportata per l'aggiornamento delle autorizzazioni in procedura ordinaria, con la possibilità di aderire alle autorizzazioni a carattere generale, qualora sia possibile rispettarne tutte le condizioni.
5. In caso una ditta abbia effettuato una comunicazione di **cambio ragione sociale o subentro**, e abbia ottenuto un provvedimento rilasciato al solo fine della volturazione, quest'ultimo non fa fede ai fini dell'inquadramento nella sovrariportata tabella, bensì fa fede l'ultimo provvedimento rilasciato alla ditta con la denominazione precedente, similmente non fanno fede ai fini dell'inquadramento nella tabella sovrastante i decreti di **modifica** rilasciati a seguito di comunicazioni di modifiche non sostanziali.



Provincia di Padova

Settore Ambiente – Servizio Ecologia

ADEGUAMENTO

Ai sensi dell'art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 i gestori degli stabilimenti in esercizio al 29/04/2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006) che ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e **che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88**, si adeguano alle disposizioni del titolo I entro il 01/09/2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni.

Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31/07/2012.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'art. 269.

La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio al 29/04/2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006) che ricadevano nel campo di del DPR 203/88, ma **erano esentati** dall'autorizzazione ivi disciplinata in quanto ritenute ad **inquinamento atmosferico poco significativo** e che, per effetto del D.Lgs. 152/2006, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Rientrano, quindi, per esempio nell'applicazione dell'**art. 281 comma 3**:

- ▲ gli **impianti termici** ad uso civile con potenza termica nominale superiore a 3 MW;
- ▲ le **lavorazioni meccaniche** con consumo complessivo di olio uguale o superiore a 500 kg/anno
- ▲ le linee di **trattamento fanghi** degli impianti di trattamento acque

In caso di stabilimenti aventi impianti/attività soggette a **diverse scadenze** (ad esempio una parte dell'attività soggetta ad aggiornamento ai sensi dell'art. 281 commi 1 e 2 e una parte dell'attività soggetta alla presentazione della domanda per l'adeguamento ai sensi del comma 3 dello stesso articolo) sarebbe **opportuno che la scadenza fosse unificata** facendo riferimento all'aggiornamento previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 281 per permettere lo snellimento dell'iter autorizzativo e l'abbreviazione dei tempi di rilascio dei decreti autorizzativi definitivi.

Padova, 27/07/2011

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
Miledi Delle Pozza